

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI CONSORTILI CON I DEBITI VERSO L'ENTE PER TRIBUTI

Approvato con deliberazione n. 1196/CE del 27/07/2016

Art. 1 – Compensazione relativa a crediti per contributi consortili con i debiti dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 1241 C.C. e dell'art 1252 del Codice Civile, il Consorzio disciplina l'istituto della compensazione volontaria delle somme a credito dell'Ente con quelle a debito dello stesso.

Ai fini di cui al precedente comma 1:

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi contributo consortile con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta al Consorzio una richiesta redatta su modello predisposto dal comune, e allegato al presente regolamento, dalla quale risultano:

I. i contributi sui quali sono maturati i crediti verso l'Ente, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

II. i contributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo contributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo contributo;

c) nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del Codice Civile al soggetto debitore di un'entrata contributiva consortile che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma maturata per rimborso di contributi consortili o di eccedenze per errati doppi versamenti, che non si avvale della facoltà prevista alla lettera a) sopra descritta, sarà intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. di provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Consorzio, il credito tributario verrà compensato con l'importo a debito tributario, oltre interessi.

Il Settore Ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito.

Art. 2 - Compensazione tra crediti non tributari e debiti consortili

Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile è ammessa la compensazione volontaria tra crediti non aventi natura tributaria e debiti nell'ambito del bilancio consortile.

L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio consortile avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

Al soggetto debitore di un'entrata consortile che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. di provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.

Il Settore Ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito.

La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con debitore.

Art. 3 – Modulo di richiesta compensazione

L'allegato modulo di richiesta compensazione è approvato per la prima volta con il presente regolamento.

Art. 4 – Rilevazioni contabili della compensazione

Le compensazioni dei credi del Consorzio con i debiti come sopra descritte comportano le seguenti rilevazioni.

Il Settore Ragioneria rileverà la compensazione con l'emissione di reversali per la rilevazione degli incassi delle entrate compensate e, contemporaneamente, emetterà mandati per il pagamento dei debiti oggetto di compensazione.

Inoltre, nel caso di compensazione tra crediti e debiti per contributi consortili, il Settore Cataste, trasmetterà all'Agente della Riscossione il discarico dei relativi avvisi di pagamento o cartelle e ne darà comunicazione all'Amministrazione consortile con cadenza semestrale.

Art. 5 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Comitato Esecutivo che lo ha approvato.